

ADEMPIMENTI

Fatturazione elettronica: in una circolare i nuovi chiarimenti

di Lucia Recchioni

Nuovi chiarimenti in materia di **fatturazione elettronica** sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 13/E/2018](#) di ieri, 2 luglio.

Tra le **risposte** fornite ai **quesiti** da più parti giunti, sicuramente le più attese riguardano gli obblighi di fatturazione elettronica nell'ambito dei **subappalti**, che, come noto, sono già in vigore dal **1° luglio**, non essendo stati oggetto di **proroga** come invece è avvenuto per le **cessioni di carburante**.

Il richiamato chiarimento di prassi si sofferma dunque sull'**ambito soggettivo di applicazione**, sottolineando che gli obblighi di **fatturazione elettronica** trovano applicazione solo nei confronti dei **soggetti subappaltatori e subcontraenti** per i quali l'appaltatore ha provveduto alle **comunicazioni prescritte dalla legge**.

Come noto, infatti, ai sensi dell'[articolo 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016](#) “il **subappalto** è il *contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. [...] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”.*

Sussiste pertanto l'obbligo di emissione della **fattura elettronica** solo in capo a coloro che operano nei confronti della **stazione appaltante pubblica** ovvero a chi, nell'esecuzione del **contratto di appalto**, è titolare di **contratti di subappalto propriamente detto** (ossia **esegue direttamente una parte dello stesso**) o riveste la qualifica di **subcontraente** (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene **comunicato alla stazione appaltante**).

Sono invece **esclusi** dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica tutti coloro che **cedono beni** ad un cliente **senza essere direttamente coinvolti** nell'appalto principale, per i quali, quindi, **non** sussiste alcun obbligo di **comunicazione** verso la stazione appaltante. Nessuna novità, pertanto, interessa i soggetti che **forniscono beni** agli appaltatori **senza sapere quale utilizzo ne faranno** (pur essendo gli stessi consapevoli che i beni potrebbero essere impiegati nell'ambito di un appalto pubblico).

Emissione della fattura

Un altro importante chiarimento fornito con la circolare in esame riguarda la **data di emissione della fattura**; nello specifico, il quesito si concentra sulla **data di emissione delle fatture di carburante**.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che le norme in tema di **fatturazione elettronica** non hanno in alcun modo derogato i **termini ordinari di emissione** dei documenti: l'emissione della fattura deve pertanto continuare ad essere **contestuale** alla cessione del carburante.

La fattura deve quindi essere emessa entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione.

La **contestualità**, tuttavia, deve essere valutata alla luce del **processo**, legislativamente e tecnicamente imposto, per la **creazione** e la **trasmissione** del documento al **SdI**.

Proprio per tenere conto della circostanza che i **controlli del SdI** possono richiedere del tempo è stato previsto dal [Provvedimento prot. n. 89757 del 30.04.2018](#) che “*La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*”: tale precisazione, tuttavia, **non consente ai contribuenti** di inviare la fattura in un momento diverso da quello ordinariamente previsto e prima richiamato.

Pertanto:

- la **fattura elettronica** deve essere in ogni caso tempestivamente **trasmessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione**;
- i **tempi di elaborazione sono irrilevanti**, in quanto, come chiarito nel richiamato Provvedimento, la data di emissione è quella indicata nel **corpo della fattura**.

La circolare tuttavia precisa che, in fase di **prima applicazione** delle nuove disposizioni, in considerazione del necessario **processo di adeguamento tecnologico-organizzativo** richiesto ai contribuenti, l'**invio** del file fattura con un **minimo ritardo**, comunque tale da **non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta**, costituisce **violazione non punibile** ai sensi dell'[articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997](#).

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)